



CASTOR INTERNATIONAL

REGOLAMENTO DEL PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO

E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI

DEL

GRUPPO VINCI

Il presente documento è una traduzione del Regolamento del Piano, la cui versione originale è stata redatta in lingua francese. La traduzione è fornita unicamente a scopo informativo. Il Piano è retto dalle disposizioni indicate nel documento francese e in caso di conflitto o discrepanza tra il francese e la presente traduzione fa fede il testo francese.

PREMESSA

Il presente Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo VINCI, di seguito il «PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI», è stato creato da VINCI, una società anonima di diritto francese con capitalizzazione di € 1.409.920.320 e sede legale a 1, cours Ferdinand de Lesseps - 92500 Rueil-Malmaison, Francia, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre con il numero 552 037 806, di seguito «VINCI».

Il PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI si applica alle Società Aderenti e possono usufruirne tutti i Beneficiari delle Società Aderenti, con riserva di quanto previsto dall'articolo 2 del Piano stesso.

Gli Allegati al Piano ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI

Il PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI si propone di rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti al gruppo VINCI consentendo ai Beneficiari delle Società Aderenti di partecipare, per il tramite di dette società, alle offerte di titoli del gruppo VINCI riservate ai dipendenti (di seguito, individualmente, una «Offerta di Azioni»).

Il PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI è lo strumento che regola le Offerte di Azioni ed è disciplinato dalle leggi francesi, salvo disposizioni contrarie delle leggi vigenti a livello locale nei Paesi rientranti nel perimetro delle Offerte di Azioni e delle specifiche disposizioni da esse previste.

ARTICOLO 2 - PERIMETRO DEL PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI

Il PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI viene costituito a vantaggio (i) delle società o dei gruppi di interesse economico in cui VINCI detiene, direttamente o indirettamente, una quota di partecipazione al capitale ordinario superiore al 50% (alla data della richiesta di adesione), con sede legale esterna alla Francia e comprese nel perimetro di consolidamento o aggregazione contabile della società VINCI come previsto dall'articolo L. 233-16 del Codice di commercio francese, e (ii) di VINCI e delle società o gruppi di interesse economico controllati da VINCI in base alle condizioni già descritte al precedente punto (i) con sede legale in Francia ma, per quanto le concerne, unicamente al fine di permettere ai loro dipendenti con sede di lavoro esterna alla Francia di accedere al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI,

Le suddette società sono di seguito individualmente o collettivamente denominate la o le «Società Ammesse».

Ai fini del presente regolamento, il «gruppo VINCI» risulta formato dalle Società Ammesse e dalla società VINCI.

All'interno del perimetro così individuato le disposizioni del PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI si applicano alle Società Ammesse che hanno manifestato la volontà di beneficiare del PIANO aderendovi in conformità alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (di seguito individualmente o collettivamente denominate la o le «Società Aderenti»).

L'elenco delle Società Aderenti è riportato all'Allegato I al presente regolamento e viene aggiornato in occasione di ogni variazione del perimetro aziendale.

L'elenco dei Paesi nei quali verrà estesa ai Beneficiari l'Offerta di Azioni (il «Perimetro dell'Offerta») del PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI (definito più sopra) è stabilito dal Consiglio di amministrazione di VINCI.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI

Possono essere beneficiari del PIANO DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI (di seguito «Beneficiari») le seguenti persone:

- tutti i dipendenti di Società Aderenti con sede legale esterna alla Francia che alla data di presentazione della richiesta di sottoscrizione di un'Offerta di Azioni abbiano un contratto di lavoro corrente e un'anzianità di servizio minima di 6 mesi, consecutivi o meno, accumulata nel corso dei 12 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di sottoscrizione, fatte salve eventuali modifiche del principio sopra enunciato imposte dalle leggi locali, le quali saranno specificate nella documentazione d'offerta destinata al Beneficiario;
- = i dipendenti di VINCI o delle Società Aderenti con sede legale in Francia che lavorano presso uffici situati al di fuori della Francia, fermo restando il requisito di anzianità di servizio sopra menzionato;
- i dirigenti d'impresa oppure, nel caso delle società di capitali, i presidenti, direttori generali, amministratori o membri del consiglio direttivo delle Società Aderenti con sede esterna alla Francia il cui regolare organico comprenda come minimo un Beneficiario e come massimo duecentocinquanta Beneficiari, fermi restando l'obbligo di soddisfare il requisito di anzianità di servizio sopra menzionato e le disposizioni di legge localmente applicabili.

Le Offerte di Azioni saranno aperte ai Beneficiari che lavorano per Società Aderenti con sede legale in uno dei Paesi rientranti nel Perimetro dell'Offerta o per uffici delle suddette Società Aderenti o di Società Aderenti francesi, sempre che situati in Paesi appartenenti al Perimetro dell'Offerta.

ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE

I Beneficiari aderiscono al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI effettuando un versamento volontario

al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI in occasione di un'Offerta di Azioni. Per partecipare all'Offerta di Azioni il Beneficiario interessato dovrà compilare il modulo cartaceo o elettronico inviatogli a tale fine.

La decisione di un Beneficiario di partecipare o meno al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI e alle Offerte di Azioni effettuate conformemente al regolamento del Piano stesso è di natura puramente personale e volontaria e non crea diritti acquisiti, né pregiudica la possibilità di partecipare a ulteriori operazioni dello stesso tipo negli anni seguenti. Tale decisione non conferisce alcun diritto in relazione al rapporto di lavoro e non ha su di esso alcun peso, né in senso positivo né negativo.

Aderendo al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI ciascun Beneficiario implicitamente ne accetta le disposizioni e, ove applicabile, anche quelle dei regolamenti dei Fondi comuni di investimento dei dipendenti (Fonds Communs de Placement d'Entreprise o «FCPE ») di cui ha sottoscritto delle quote.

ARTICOLO 5 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Il PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI è finanziato con le seguenti risorse:

- i versamenti volontari dei Beneficiari;
- i versamenti integrativi effettuati in aggiunta ai versamenti volontari dei Beneficiari secondo le modalità previste dall'articolo 7;
- i rendimenti e redditi generati dagli attivi conferiti al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI.

ARTICOLO 6 - VERSAMENTI DEI BENEFICIARI

Tutti i versamenti volontari effettuati dai Beneficiari devono soddisfare il livello minimo previsto dall'Offerta di Azioni in questione, fermi restando i limiti previsti dalla normativa francese sui piani di risparmio salariali, oppure, in caso di sottoscrizione diretta di azioni VINCI, il prezzo di sottoscrizione di una azione VINCI.

I versamenti volontari al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI possono essere effettuati solo durante il periodo di sottoscrizione dell'Offerta di Azioni fissato dal Consiglio di amministrazione di VINCI.

Il totale dei versamenti volontari dei Beneficiari non deve superare, nel corso di un anno civile, un valore superiore a un quarto della loro remunerazione lorda annua, oppure, nel caso dei Beneficiari menzionati al punto 3 dell'Articolo 3, del loro reddito professionale imponibile dell'anno precedente. Tale limite massimo potrà variare, in eccesso o in difetto, a seconda delle leggi localmente in vigore. Le specifiche disposizioni applicabili ai Beneficiari interessati sono riportate nella documentazione informativa ad essi trasmessa in occasione di ciascuna Offerta di Azioni.

Le modalità di versamento sono descritte nella documentazione informativa inoltrata ai Beneficiari.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTO INTEGRATIVO DELLA SOCIETÀ ADERENTE

Le Società Aderenti si fanno carico di tutte le spese di tenuta dei conti individuali dei Beneficiari presso le organizzazioni incaricate della gestione degli attivi investiti nel PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI.

La presa in carico di tali spese cessa con l'uscita del Beneficiario dal gruppo VINCI, salvo ove dovuta a pensionamento o prepensionamento dello stesso. Da tale momento, le succitate spese saranno a carico del Beneficiario e il loro importo sarà prelevato dagli attivi investiti a suo nome.

Le Società Aderenti possono inoltre effettuare un contributo integrativo (c.d. *abondement*). L'integrazione è prevista esclusivamente a favore dei Beneficiari che sono dipendenti di Società Aderenti alla data di presentazione del modulo di sottoscrizione dell'Offerta di Azioni oppure, se del caso, alla data di consegna delle azioni sottoscritte dal Beneficiario mediante versamento individuale.

Detta integrazione potrà consistere in un versamento aggiuntivo ai versamenti volontari effettuati dai Beneficiari al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI; in un trasferimento a titolo gratuito di titoli, sia contestuale al versamento del Beneficiario o differito nel tempo; oppure nella presa in carico delle spese connesse all'assegnazione di azioni gratuite effettuata da VINCI a vantaggio dei Beneficiari dipendenti della Società Aderente.

Le integrazioni effettuate sotto forma di consegna differita di azioni gratuite sono disciplinate dalle condizioni descritte nell'Allegato II.

Gli scaglioni e le modalità di integrazione delle Offerte di Azioni sono riportati all'Allegato III, il quale sarà aggiornato in corrispondenza di ciascuna nuova Offerta di Azioni.

Le modalità di integrazione saranno comunicate ai Beneficiari in occasione di ogni nuova Offerta di Azioni nella documentazione informativa a loro trasmessa.

ARTICOLO 8 - INVESTIMENTO DEI FONDI

8.1 Tempi di investimento dei fondi

Le somme versate sui conti aderenti al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI saranno investite dalla banca depositaria o dall'amministratore del Piano, a seconda del caso, entro un termine massimo di quindici giorni dalla data del versamento al PIANO DI RISPARMIO AZIONARIO DEI DIPENDENTI INTERNAZIONALI.

8.2 Destinazione delle somme

Le somme conferite al PIANO DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI potranno essere destinate all'acquisto di:

- quote di Fondi comuni di investimento dei dipendenti (FCPE) a regime transitorio destinati ad essere fusi nel comparto CASTOR INTERNATIONAL N. 1 dell'FCPE CASTOR INTERNATIONAL con il consenso del Consiglio di Vigilanza e dell'AMF, l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari francese;

- azioni VINCI.

I Fondi comuni di investimento dei dipendenti (FCPE) offerti dal PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI sono fondi comuni disciplinati dalle disposizioni del Codice monetario e finanziario francese, e specificamente dagli articoli L. 214-39 e L. 214-40.

La sottoscrizione di quote di un FCPE o di azioni nel contesto di un'Offerta di Azioni comporta la contestuale accettazione delle condizioni previste dal regolamento del presente PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI e, se del caso, delle norme degli FCPE interessati.

Il regolamento e il prospetto informativo degli FCPE offerti nel contesto del PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI sono acclusi al presente documento all'Allegato IV.

8.3 Aumento di capitale ed eventuale riduzione

Qualora il totale complessivo dei versamenti effettuati dai Beneficiari, se del caso maggiorato dell'eventuale integrazione per il periodo, superi il limite massimo autorizzato dagli azionisti di VINCI, le richieste di sottoscrizione saranno ridotte nel modo seguente: dopo aver verificato il numero complessivo di sottoscrittori verrà stabilito un tetto massimo individuale, di importo equivalente alla media delle richieste di sottoscrizione inoltrate e tutte le richieste ricevute saranno soddisfatte fino a concorrenza del tetto massimo così individuato. Una volta determinato il totale delle richieste residue, verrà calcolata la riduzione percentuale da applicare proporzionalmente alle richieste di sottoscrizione individuali ancora da soddisfare, e l'eventuale somma eccedente sarà rimborsata ai Beneficiari fino a concorrenza dell'importo da loro versato o di quello da prelevare rettificato per il totale dell'assegnazione definitiva, ferme restando le regole vigenti a livello locale.

ARTICOLO 9 - AMMINISTRATORE DEL PIANO

Ogni Beneficiario è titolare di un conto del PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI iscritto nei registri di CREELIA, una società in nome collettivo di diritto francese con capitale pari a € 24.000.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parigi 433 221 074 e sede legale al n. 90 di boulevard Pasteur 75015 Parigi e indirizzo postale 26956 VALENCE CEDEX 9, di seguito «l'Amministratore del Piano».

ARTICOLO 10 - CAPITALIZZAZIONE DEI REDDITI DA INVESTIMENTO

I redditi generati dagli attivi investiti nel portafoglio collettivo costituito dai singoli comparti del Fondo di partecipazione azionaria dei dipendenti CASTOR INTERNATIONAL, dividendi inclusi, possono essere reinvestiti nei comparti o distribuiti, a seconda di come indicato dal portatore e in conformità alle modalità del regolamento di ogni singolo comparto.

Le somme così reinvestite danno luogo all'emissione di nuove quote (o frazioni di quote).

Le nuove quote così ottenute avranno la stessa data di disponibilità degli attivi originali.

I rendimenti e le plusvalenze percepiti dai Beneficiari sono assoggettati al regime fiscale applicabile (i) nel Paese in cui hanno origine i redditi, (ii) nel Paese di residenza del Beneficiario, (iii) nel Paese di residenza della Società Aderente e in eventuali altre giurisdizioni rilevanti a seconda della situazione personale del Beneficiario.

I Beneficiari che sottoscrivono direttamente azioni di VINCI percepiranno i relativi dividendi al momento della distribuzione di dividendi di VINCI, in base alle modalità pratiche descritte nella documentazione d'offerta a loro inviata.

ARTICOLO 11 - PERIODO VINCOLATO O DI LOCK-UP

11.1 Periodo di lock-up

Gli attivi conferiti dai Beneficiari al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI divengono disponibili solo alla scadenza del periodo di lock-up, che inizia a decorrere dal momento in cui le azioni vengono assegnate ai Beneficiari e la cui durata è specificata, per ciascun Paese, nella documentazione d'offerta trasmessa ai Beneficiari in occasione di ogni Offerta di Azioni.

Gli attivi possono essere sbloccati prima della scadenza del periodo di lock-up nelle condizioni eccezionali previste dal successivo Articolo 11.2.

11.2 Casi di sblocco anticipato

I Beneficiari possono richiedere lo sblocco degli attivi da essi conferiti al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI nei seguenti casi:

- (a) Matrimonio del Beneficiario;
- (b) Nascita, o arrivo in famiglia di un figlio in vista dell'adozione, se la famiglia ha già almeno due figli a carico;
- (c) Sentenza di divorzio o di separazione emessa dal tribunale che fissi la residenza abituale, unica o condivisa, di almeno un figlio minorenne presso il domicilio del Beneficiario;
- (d) Invalidità del Beneficiario, dei suoi figli o del coniuge. La predetta condizione di invalidità è definita ai capoversi 2° e 3° dell'articolo L. 341-4 del Codice di sicurezza

sociale francese o norma equivalente dell'ordinamento locale del Paese in questione, qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno all'80% e l'interessato non eserciti alcuna attività professionale;

- (e) Morte del Beneficiario o del coniuge. In caso di morte sta ai legittimi eredi del Beneficiario richiedere la liquidazione dei suoi averi;
- (f) Cessazione del contratto di lavoro. Si fa presente che il trasferimento ad altra società del gruppo VINCI non rientra nei casi di sblocco anticipato previsti;
- (g) Destinazione delle somme risparmiate alla creazione o alla ripresa, da parte del Beneficiario, dei suoi figli o coniuge, di un'attività imprenditoriale di natura industriale, commerciale, artigianale o agricola a titolo individuale o in forma di società, a condizione che ne eserciti effettivamente il controllo come previsto dall'articolo R. 5141-2 del Codice del lavoro francese, all'avviamento di un'altra attività professionale non dipendente o all'acquisto di quote sociali di cooperative di produzione;
- (h) Destinazione delle somme risparmiate all'acquisto o all'ampliamento della residenza principale, se comportante la creazione di nuova superficie abitabile come previsto dall'articolo R. 111-2 del Codice della costruzione e dell'abitazione francese, a condizione che sia stato ottenuto il permesso di costruire o sia stata in precedenza presentata dichiarazione di lavori, oppure all'ammodernamento della residenza principale se danneggiata da una catastrofe naturale riconosciuta da decreto ministeriale;
- (i) Uno dei casi di indebitamento eccessivo del Beneficiario previsti dall'articolo L. 331-2 del Codice del consumo francese, dietro domanda indirizzata all'organismo di gestione dei fondi o al datore di lavoro dal presidente della *commission de surendettement des particuliers* francese (commissione di sovraindebitamento dei privati cittadini) o dal giudice qualora lo sblocco degli attivi sia necessario per accertare l'entità dei debiti dell'interessato;

Per alcuni Paesi rientranti nel perimetro dell'Offerta di Azioni determinati casi di sblocco anticipato potrebbero non essere applicabili, nel qual caso la lista dei casi di sblocco anticipato sarà modificata di conseguenza o integrata da nuovi casi di sblocco. Inoltre, a seconda dei limiti imposti dalle leggi, vigenti nei Paesi di residenza delle Società Aderenti, della loro interpretazione, dei regolamenti e delle prassi amministrative applicabili, ai casi sopra menzionati potranno applicarsi regole più o meno restrittive.

Per ciascuna Offerta di Azioni l'elenco dei casi di sblocco anticipato applicabile ai Beneficiari a seconda dei vari Paesi sarà riportato nella documentazione d'offerta ad essi consegnata o resa disponibile in occasione di ciascuna Offerta di Azioni. Prima di richiamarsi a uno dei suddetti casi di sblocco, il Beneficiario dovrebbe consultare il proprio datore di lavoro al fine di accertarsi di soddisfare tutti i requisiti.

I Beneficiari dovranno presentare richiesta di sblocco anticipato entro sei mesi dal verificarsi del fatto in questione, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, morte del coniuge, invalidità o indebitamento eccessivo, a fronte dei quali la richiesta potrà essere presentata in

qualsiasi momento. Lo sblocco anticipato avviene sotto forma di versamento integrale o parziale, a scelta del Beneficiario, degli attivi sbloccabili.

La perdita dello status di Società Aderente da parte di una società, a prescindere dal motivo, e specificamente in caso di riduzione della partecipazione di VINCI in detta società ad un livello pari o inferiore al 50%, non incide sulle condizioni di sblocco degli attivi del Beneficiario dipendente di tale società.

ARTICOLO 12 - RICHIESTA DI USCITA DAL PIANO

Le richieste di uscita anticipata, accompagnate dalla documentazione di supporto necessaria, vanno indirizzate dai Beneficiari al loro datore di lavoro o al referente locale identificato da VINCI, che le trasmetterà all'Amministratore del Piano dopo aver effettuato i controlli di validità.

Le richieste di uscita alla scadenza del periodo di lock-up dovranno pervenire direttamente all'Amministratore del Piano per posta o tramite il sito internet sicuro di quest'ultimo.

ARTICOLO 13 - INFORMAZIONI PER I BENEFICIARI

Il regolamento del PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI può essere ottenuto facendone richiesta all'Ufficio Risorse Umane di una delle Società Aderenti.

Dopo ciascuna sottoscrizione di un'Offerta di Azioni, ed almeno una volta l'anno, i Beneficiari ricevono un rendiconto indicante il totale dei versamenti effettuati, il numero di quote/azioni acquisite e il numero totale di quote/azioni detenute suddiviso per anno di disponibilità, l'ultimo valore pubblicato delle quote/azioni e la determinazione del valore complessivo degli attivi, sia vincolati che disponibili. In alternativa, possono ricevere soltanto un rendiconto annuale. Inoltre, dopo ogni operazione di riscatto ricevono un estratto indicante la nuova situazione del conto.

Le modalità di accesso a tali informazioni sono riportate nel rendiconto individuale inviato al Beneficiario, oppure possono essergli comunicate dall'Ufficio Risorse Umane della Società Aderente di cui è dipendente.

Per finire, alla chiusura di ciascun esercizio la società di gestione del fondo comune di investimento dei dipendenti (FCPE) CASTOR INTERNATIONAL redige il rapporto sul risultato di gestione dei vari comparti di CASTOR INTERNATIONAL durante il periodo in questione. Tale rapporto è sottoposto a VINCI per approvazione dal parte del Consiglio di Vigilanza di CASTOR INTERNATIONAL e viene messo a disposizione dei Beneficiari che ne facciano richiesta alla Società Aderente di cui sono dipendenti.

ARTICOLO 14 - USCITA DI UN BENEFICIARIO DAL GRUPPO VINCI

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Beneficiario può continuare ad aderire al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI anche dopo la sua uscita dal gruppo. Tuttavia, non potrà più effettuare nuovi versamenti.

Al momento dell'uscita dal gruppo VINCI il Beneficiario riceverà un estratto riassuntivo per facilitare il riscatto e il trasferimento dei suoi attivi. Tale estratto contiene l'identificazione del Beneficiario e la descrizione degli attivi da esso acquisiti, con indicazione delle date a partire da cui tali attivi sono disponibili.

Il Beneficiario dovrà indicare al proprio datore di lavoro l'indirizzo a cui dovranno essergli spediti i rendiconti relativi ai suoi attivi e il saldo del controvalore delle quote o il ricavato della vendite delle azioni, qualora abbia richiesto la liquidazione dei propri attivi.

Successivamente i Beneficiari aderenti al Piano dovranno comunicare direttamente all'Amministratore del Piano eventuali cambiamenti dell'indirizzo a cui va inviata la documentazione informativa relativa ai loro attivi oppure, se del caso, del ricavato della loro vendita.

Qualora il Beneficiario non sia contattabile all'indirizzo da esso indicato, i suoi attivi saranno conservati dall'FCPE e tenuti a sua disposizione dalla banca depositaria dell'FCPE e trattati conformemente alle disposizioni del regolamento dell'FCPE.

ARTICOLO 15 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA

Il fondo comune di investimento dei dipendenti (FCPE) CASTOR INTERNATIONAL è controllato da un Consiglio di Vigilanza la cui composizione e funzionamento sono descritti nel regolamento dell'FCPE stesso.

Come previsto dal regolamento dell'FCPE, la Direzione di VINCI trasmette a tutti i membri del Consiglio di Vigilanza la relazione di gestione menzionata all'ultimo capoverso dell'articolo 13 redatta dalla società di gestione dell'FCPE per illustrare le attività dell'FCPE e i risultati ottenuti durante l'esercizio trascorso, nonché l'elenco dei documenti applicabili e tutti i relativi allegati.

Il Consiglio di Vigilanza è tenuto per legge a riunirsi una volta l'anno per analizzare i risultati dell'esercizio passato ed approvare la relazione della società di gestione dell'FCPE sulle operazioni effettuate.

Il Consiglio di Vigilanza esercita i diritti di voto connessi ai titoli detenuti dal fondo CASTOR INTERNATIONAL nominando, a tale fine, uno o più incaricati.

ARTICOLO 16 - ADESIONE – RITIRO – USCITA DELLE SOCIETÀ ADERENTI

Le Società Ammesse possono aderire al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI compilando l'apposito modulo di adesione. Le domande di adesione al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI emesse dalle Società Ammesse devono essere indirizzate alla Direzione Generale di VINCI. L'adesione ha effetto immediato, salvo rigetto notificato da VINCI.

Nel caso in cui una Società Aderente perda, per qualsiasi motivo, la condizione di Società Ammessa (ad esempio se la partecipazione di controllo di VINCI scende al 50% o meno o la società esce completamente dal gruppo VINCI), la sua uscita dal PIANO INTERNAZIONALE

DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI è automatica ed immediata.

In tal caso, i Dipendenti Ammessi della Società Aderente non potranno più effettuare nuovi versamenti al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI. I Beneficiari della Società Aderente che alla data di uscita della Società Aderente dal gruppo VINCI hanno attivi investiti nel Piano conservano i loro investimenti alle condizioni previste dal presente regolamento.

L'adesione di una nuova società al PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI o il ritiro di una Società Aderente non ha conseguenze ai fini della partecipazione al Piano delle altre Società Aderenti.

ARTICOLO 17 - DATA DI ENTRATA IN VIGORE – DISDETTA - MODIFICA

Il PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI è disciplinato dal presente regolamento, come al momento formulato, a decorrere dalla data della sua firma.

Il regolamento potrà in futuro essere modificato da VINCI. Le eventuali modifiche dovranno essere comunicate alle Società Aderenti, le quali dovranno portarle a conoscenza dei Beneficiari. Dette modifiche potrebbero interessare tutte le Società Aderenti oppure soltanto alcune di esse.

L'interpretazione del regolamento è stabilita da VINCI. VINCI ha inoltre la facoltà di concedere deroghe per alcune Società Aderenti o determinati Beneficiari.

In caso di disdetta da parte di VINCI il preavviso necessario è di tre mesi.

La notifica della disdetta o delle modifiche verrà effettuata in base alla stessa procedura prevista per la creazione del PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI.

ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE – REGOLAMENTO DELLE VERTENZE

Il presente regolamento è disciplinato dalle leggi francesi, salvo disposizioni contrarie delle leggi vigenti localmente nei Paesi inclusi nel perimetro delle Offerte di Partecipazione Azionaria e delle specifiche disposizioni da esse previste.

Prima di adire le vie di risoluzione delle vertenze previste dal regolamento le parti si impegnano a fare il possibile per risolvere internamente al gruppo VINCI qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente regolamento del PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI. Ove le parti non riescano a pervenire ad un accordo, la risoluzione delle vertenze sarà deferita ai tribunali del foro di Parigi.

Il regolamento del Piano sarà tradotto nelle varie lingue locali. In caso di conflitto o discrepanza nell'interpretazione delle disposizioni delle versioni tradotte nelle varie lingue locali e quella della versione francese, faranno fede e si applicheranno le disposizioni della versione originale francese.

Rueil-Malmaison, 2 settembre 2011.

Franck Mougin

Direttore delle Risorse Umane e dello Sviluppo Sostenibile

ALLEGATO I
ELENCO DELLE SOCIETÀ ADERENTI

ALLEGATO II

CONDIZIONI APPLICABILI ALL'ASSEGNAZIONE DI AZIONI A TITOLO GRATUITO

L'Allegato II contiene le condizioni applicabili nel caso in cui l'integrazione sia costituita da un'assegnazione di azioni VINCI a titolo gratuito (le «Azioni Gratuite»).

La consegna delle Azioni Gratuite è differita nel tempo ed è assoggettata alle condizioni di presenza e detenzione di azioni VINCI sottoscritte nel contesto dell'Offerta di Azioni. In via eccezionale, a causa dei diversi regimi fiscali applicabili, in alcuni Paesi il trasferimento delle Azioni Gratuite potrà essere consentito contestualmente alla loro sottoscrizione da parte del Beneficiario, fermo restando l'obbligo di conservarle per un periodo minimo. Tali modalità specifiche sono definite nel contesto di ogni singola Offerta di Azioni e riportate all'Allegato III.

Le modalità applicabili ai Beneficiari che hanno sottoscritto l'Offerta di Azioni nei diversi Paesi sono riportate nei documenti d'offerta ad essi inviati.

1. Beneficiari ammessi

Sono ammessi alla distribuzione di Azioni Gratuite i Beneficiari che soddisfano le due seguenti condizioni: (i) hanno sottoscritto l'Offerta di Azioni e (ii) fanno parte dell'organico di una Società Aderente il giorno dell'Assegnazione (definito nel prosieguo).

2. Assegnazione delle Azioni Gratuite

L'assegnazione delle Azioni Gratuite viene effettuata il giorno in cui ha luogo l'aumento di capitale riservato ai Beneficiari («Assegnazione»).

A partire dalla data dell'Assegnazione, i Beneficiari hanno il diritto di ricevere le Azioni Gratuite alla fine del periodo la cui durata è fissata dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna Offerta di Azioni (il «Periodo di Acquisizione dei Diritti»), a condizione che in corrispondenza all'ultimo giorno di tale Periodo il Beneficiario soddisfi le seguenti condizioni:

- sia un dipendente di una società del gruppo VINCI, fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 3, e
- non abbia richiesto il riscatto o la vendita di tutte o parte delle quote/azioni sottoscritte nel contesto dell'Offerta di Azioni, salvo in caso di morte o invalidità, nel qual caso il riscatto delle quote/cessione delle azioni sottoscritte non avrà alcun impatto sul diritto alle Azioni Gratuite.

Qualora le predette condizioni non risultino soddisfatte, i Beneficiari perderanno il diritto alle Azioni Gratuite come stipulato dal successivo paragrafo 3. La perdita del diritto alle Azioni Gratuite non conferisce in alcun caso al Beneficiario il diritto di ottenere indennizzi o compensi da parte delle Società del gruppo VINCI.

Durante il Periodo di Acquisizione dei Diritti i Beneficiari non sono proprietari delle Azioni Gratuite e non hanno su di esse alcun diritto, ivi compresi i diritti di voto e alle distribuzioni di dividendi ad esse connessi.

I diritti derivanti dall'Assegnazione sono personali e spettano unicamente al Beneficiario interessato. I Beneficiari non possono pertanto cedere, trasferire o costituire in pegno il diritto all'assegnazione di Azioni Gratuite derivante dall'adesione al presente Piano. L'unica eccezione a tale regola riguarda il trasferimento dei diritti del Beneficiario in caso di morte ai sensi delle leggi in materia di successione testamentaria.

3. Uscita dal gruppo VINCI durante il Periodo di Acquisizione dei Diritti

(i) perdita del diritto alle Azioni Gratuite:

I Beneficiari perdono il diritto alle Azioni Gratuite se l'ultimo giorno del Periodo di Acquisizione dei Diritti non sono più alle dipendenze di una delle società del gruppo VINCI. Ne consegue pertanto che i Beneficiari che hanno temporaneamente lasciato il gruppo VINCI non perdono il diritto alle Azioni Gratuite, sempre che l'ultimo giorno del Periodo di Acquisizione dei Diritti siano dipendenti di una società del gruppo VINCI.

In linea di principio la perdita definitiva del diritto alle Azioni Gratuite avviene alla scadenza del Periodo di Acquisizione dei Diritti. Tuttavia, la perdita definitiva del diritto si verifica prima della scadenza di tale termine nei casi sotto descritti:

- In caso di dimissioni del Beneficiario: il diritto alle Azioni Gratuite viene perso (i) il giorno in cui il Beneficiario invia la lettera di dimissioni o di presa d'atto della cessazione delle sue più recenti funzioni di dipendente o dirigente oppure (ii) il giorno in cui lo stesso consegna personalmente a un rappresentante del proprio datore di lavoro la lettera di dimissioni o di presa d'atto della cessazione del rapporto.

- In caso di licenziamento per colpa o negligenza del Beneficiario stesso: in questo caso il diritto alle Azioni Gratuite viene perso il giorno in cui viene notificato al Beneficiario il suo licenziamento.

Ai fini del Piano, il licenziamento per colpa o negligenza è dovuto a : (i) dolo del dipendente, inadempimento dei suoi obblighi, rifiuto intenzionale e continuato di adempiere a tutti i doveri connessi al suo rapporto di lavoro con il gruppo VINCI, (ii) atti fraudolenti, appropriazione indebita di denaro, furto, atto criminale o disonesto o altra infrazione attinente il rapporto di lavoro con il gruppo VINCI che leda o sia ragionevolmente capace di causare pregiudizio all'attività o alla reputazione di una società del gruppo VINCI, (iii) divulgazione non autorizzata di segreti industriali o altre informazioni riservate del gruppo VINCI, oppure (iv) violazione di una clausola di non concorrenza, riservatezza o altra restrizione imposta al Beneficiario. I suddetti casi saranno valutati in base alle leggi localmente applicabili.

(ii) mantenimento del diritto alle Azioni Gratuite:

In deroga a quanto sopra, i Beneficiari conservano il diritto alle Azioni Gratuite nei seguenti casi:

- Cessazione del rapporto di lavoro per morte del Beneficiario: l'acquisizione del diritto alle Azioni Gratuite avviene al momento in cui si verifica il fatto originante e le Azioni Gratuite saranno consegnate agli aventi diritto del Beneficiario non appena ne faranno richiesta.

- Cessazione del rapporto di lavoro per invalidità del Beneficiario dante origine allo sblocco dei suoi attivi come previsto dall'Articolo 11.2 del Regolamento del PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: l'acquisizione del diritto alle Azioni Gratuite e la loro consegna avvengono contestualmente al verificarsi del fatto originante.

- licenziamento del Beneficiario per motivo diverso da colpa: l'acquisizione del diritto alle Azioni Gratuite avviene al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia le Azioni Gratuite verranno consegnate al Beneficiario solo alla fine del Periodo di Acquisizione dei Diritti e a condizione che lo stesso non abbia richiesto il riscatto o la vendita di tutte o parte delle quote/azioni sottoscritte nel contesto dell'Offerta di Azioni prima della scadenza del Periodo di Acquisizione dei Diritti.

- Cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento o prepensionamento ai sensi delle leggi o dei programmi di pensionamento vigenti a livello locale, oppure, in assenza di tali leggi o programmi, di uscita dal gruppo VINCI al compimento del 65° anno di età: l'acquisizione definitiva del diritto alle Azioni Gratuite avviene al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia le Azioni Gratuite verranno consegnate al Beneficiario solo alla fine del Periodo di Acquisizione dei Diritti e a condizione che lo stesso non abbia richiesto il riscatto o la vendita di tutte o parte delle quote/azioni sottoscritte nel contesto dell'Offerta di Azioni prima della scadenza del Periodo di Acquisizione dei Diritti.

4. Consegna delle Azioni Gratuite

La consegna delle Azioni Gratuite ai Beneficiari ha luogo alla fine del Periodo di Acquisizione dei Diritti, sempre che risultino soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo 2.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra, in caso di morte o invalidità, come definita al precedente paragrafo 3, le Azioni Gratuite saranno consegnate ai Beneficiari o ai loro aventi diritto al momento dell'acquisizione del diritto alle stesse, anche qualora sia stata presentata domanda di riscatto anticipato delle quote o di vendita delle azioni sottoscritte nel contesto dell'Offerta di Azioni.

Ferme restando le disposizioni di legge locale vigenti, le Azioni Gratuite saranno automaticamente conferite al comparto CASTOR INTERNATIONAL N°1 del fondo comune di investimento dei dipendenti (FCPE) CASTOR INTERNATIONAL.

I Beneficiari saranno informati di tale consegna almeno un mese prima della fine del Periodo di Acquisizione dei Diritti e saranno liberi di optare per una modalità di detenzione delle azioni diversa, indicando gli estremi del proprio conto titoli personale, oppure di vendere le Azioni Gratuite alla consegna.

A decorrere dalla data di consegna le Azioni Gratuite diventeranno di proprietà esclusiva dei Beneficiari e saranno da essi detenute, se applicabile, in forma di quote dell'FCPE. In tale caso i loro diritti di azionisti potranno essere esercitati secondo le modalità previste dal regolamento dell'FCPE.

Nei Paesi in cui gli FCPE non sono consentiti, le Azioni Gratuite verranno registrate nei conti titoli aperti a nome dei Beneficiari e saranno da essi detenute direttamente, alle condizioni stabilite dalla Società. I Beneficiari saranno informati di tale consegna almeno un mese prima

della scadenza del Periodo di Acquisizione dei Diritti e saranno liberi di optare per una modalità di detenzione delle azioni diversa, indicando gli estremi del proprio conto titoli personale, oppure di vendere le Azioni Gratuite alla consegna.

A partire dalla data di consegna le Azioni Gratuite non saranno più soggette ad alcuna restrizione nell'ambito del Piano. Tuttavia, in caso di loro vendita, i Beneficiari dovranno rispettare tutte le disposizioni miranti ad assicurare la trasparenza e la sicurezza dei mercati finanziari, e in particolare quelle in materia di insider trading.

5. Imposte e spese a carico

Il trattamento fiscale e previdenziale applicabile alle assegnazioni di azioni varia a seconda del Paese di residenza dei Beneficiari. L'Assegnazione, consegna o vendita delle Azioni Gratuite possono comportare obblighi di dichiarazione e/o contributivi sia per il Beneficiario che per il suo datore di lavoro. Il Beneficiario si fa carico di tutte le responsabilità connesse alle dichiarazioni e ai pagamenti da esso effettuabili, e in particolare degli obblighi di natura fiscale. È compito del Beneficiario informarsi sul trattamento fiscale e previdenziale applicabile alle Azioni Gratuite nella propria giurisdizione.

Qualora l'Assegnazione, l'acquisizione dei diritti, la consegna o vendita delle Azioni Gratuite dia luogo, per una società del gruppo VINCI, all'obbligo di versare contributi sociali, imposte o tasse di altro tipo per conto di un Beneficiario, la stessa si riserva il diritto di trattenere tali oneri e imposte dallo stipendio del Beneficiario nei limiti previsti dalle leggi locali, di differirne la consegna o negarne il trasferimento sino a che il Beneficiario non abbia versato le somme dovute o abbia preso le misure necessarie per effettuare i pagamenti dovuti. La Società si riserva altresì il diritto di trattenere dal ricavato della vendita delle Azioni Gratuite i contributi sociali, le imposte o altre tasse dovute dal Beneficiario a fronte dell'Assegnazione, acquisizione dei diritti, consegna o vendita delle Azioni Gratuite e, se del caso, di disporre a tale fine la vendita di tutte o parte delle Azioni Gratuite.

6. Adempimenti di legge locale

L'ammissibilità di un Beneficiario all'Assegnazione di Azioni Gratuite e la consegna delle stesse saranno subordinate all'ottenimento da parte della Società e/o delle società del gruppo VINCI nei Paesi interessati delle autorizzazioni o dichiarazioni o agli adempimenti specifici di legge locale necessari od opportuni. Qualora le leggi del Paese in cui il Beneficiario si trova rendano impossibile o sconsigliabile procedere alla consegna delle Azioni Gratuite a un residente di tale Paese la consegna delle Azioni gratuite potrà essere sospesa, a discrezione della Società, senza preavviso.

In caso di sospensione della consegna la Società potrà scegliere se effettuare la consegna e contestuale vendita delle azioni o versare alle persone interessate, in euro o in valuta locale, l'importo equivalente alla plusvalenza netta realizzabile in caso di consegna e contestuale vendita.

Le Azioni Gratuite non possono essere e non saranno registrate presso la *US Securities and Exchange Commission* o qualsiasi altra autorità statunitense. Le Azioni Gratuite non possono essere vendute negli Stati Uniti.

Per i Beneficiari americani (cittadini o residenti), il Piano va interpretato compatibilmente con le disposizioni dell'articolo 409 A dell'*Internal Revenue Code*, specificamente per quanto concerne la determinazione delle date e del termine di consegna.

7. Modifica delle condizioni di Assegnazione

Le modalità e condizioni di Assegnazione possono essere modificate esclusivamente (i) se la modifica è richiesta da leggi o regolamenti o dall'interpretazione di una di tali disposizioni oppure (ii) se la modifica è ritenuta appropriata dal Consiglio di Amministrazione della Società e non comporta sostanziali impatti negativi per gli interessi dei Beneficiari.

Le modalità di Assegnazione possono essere modificate anche per consentire al Consiglio di Amministrazione della Società di prendere le misure necessarie per tutelare gli interessi dei Beneficiari in seguito ad operazioni sul capitale sociale di VINCI.

I Beneficiari ne saranno informati mediante avviso individuale, comunicazione generale affissa pubblicamente sul posto di lavoro o qualsiasi altro mezzo che la Società consideri adeguato.

ALLEGATO III

MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA DI AZIONI 2012

Forma dell'integrazione

L'integrazione dell'Offerta di Azioni 2012 viene effettuata in forma di consegna di azioni a titolo gratuito disciplinata dalle condizioni dell'Allegato II.

Durata del Periodo di Acquisizione dei Diritti

La durata del Periodo di Acquisizione dei Diritti per l'Offerta di Azioni 2012 è di 3 anni. Tale periodo ha inizio il giorno dell'Assegnazione e si conclude il giorno successivo al compimento del 3° anniversario della data di Assegnazione.

Scaglioni

Gli scaglioni di assegnazione delle Azioni Gratuite per l'Offerta di Azioni 2012 sono i seguenti:

Fascia	Coefficiente di integrazione	Numero massimo di Azioni Gratuite consegnabili alla scadenza
Fascia n. 1: Prime 10 azioni acquisite dal Beneficiario con versamento volontario	2 Azioni Gratuite per ciascuna azione acquisita	20 azioni
Fascia n. 2: Successive 30 azioni acquisite dal Beneficiario con versamento volontario	1 Azione Gratuita per ciascuna azione acquisita	20 azioni nella fascia n. 1 + 30 azioni nella fascia n. 2
Fascia n. 3: Successive 60 azioni acquisite dal Beneficiario con versamento volontario	1 Azione Gratuita per ogni 2 azioni acquisite	20 azioni nella fascia n. 1 + 30 azioni nella fascia n.2 + 30 azioni nella fascia n. 3

A partire dalla sottoscrizione della 101^a azione il versamento volontario non viene più integrato.

Per le sottoscrizioni effettuate tramite un fondo comune di investimento dei dipendenti (FCPE), il numero di azioni acquisite mediante versamento volontario che serve come base per il calcolo del contributo integrativo sarà valutato dividendo il totale del versamento per il prezzo di sottoscrizione e arrotondato per difetto al più vicino numero intero di azioni.

Dopo l'applicazione del coefficiente di integrazione il numero di Azioni Gratuite assegnato verrà arrotondato per difetto al più vicino numero intero.

Modalità specifiche applicabili in alcuni Paesi

Nel contesto dell'Offerta di Azioni 2012, per i Beneficiari che hanno sottoscritto l'Offerta e al momento dell'Assegnazione (definita nel prosieguo) sono residenti fiscali in Spagna, l'assegnazione delle Azioni Gratuite sarà effettuata il giorno in cui ha luogo l'aumento di capitale riservato ai Beneficiari («Assegnazione») e, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 dell'allegato II, le Azioni Gratuite si considerano definitivamente acquisite alla data dell'Assegnazione e saranno consegnate ai Beneficiari il giorno stesso.

Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 dell'Allegato II non si applicano alle Azioni Gratuite assegnate ai succitati Beneficiari.

Alla consegna ai Beneficiari le Azioni Gratuite saranno registrate nei conti titoli aperti a nome degli stessi e da essi detenute direttamente.

I dividendi eventualmente versati a fronte delle Azioni Gratuite saranno automaticamente reinvestiti nel comparto CASTOR INTERNATIONAL N. 1 del fondo comune di investimento dei dipendenti (FCPE) CASTOR INTERNATIONAL con emissione di quote a favore dei Beneficiari.

Tali Azioni Gratuite sono soggette all'obbligo di conservazione che scade il giorno successivo al compimento del 3° anniversario della data di Assegnazione. L'obbligo di conservazione non si applica in caso di morte o invalidità del Beneficiario, nel qual caso le Azioni Gratuite potranno essere cedute al momento del verificarsi dell'evento originante.

Tuttavia, le Azioni Gratuite registrate a nome del Beneficiario verranno confiscate senza che il Beneficiario possa ottenere, interamente o in parte, il pagamento del ricavato della loro vendita o qualsiasi indennizzo o compensazione da parte del gruppo VINCI se, al compimento del 3° anniversario dalla data di Assegnazione:

- il Beneficiario non sia più un dipendente di una società del gruppo VINCI, salve le eccezioni sotto specificate, oppure

- abbia richiesto il riscatto di tutte o parte delle quote/azioni sottoscritte nel contesto dell'Offerta di Azioni, eccetto in caso di morte o invalidità, nel qual caso il riscatto delle quote/cessione delle azioni sottoscritte non avrà alcun impatto sul diritto alle Azioni Gratuite.

Qualora le condizioni succitate non risultino soddisfatte, le Azioni Gratuite vengono definitivamente confiscate il giorno del 3° anniversario dalla data di Assegnazione. Le Azioni Gratuite vengono invece confiscate anticipatamente nei casi sotto specificati:

- dimissioni del Beneficiario: il diritto alle Azioni gratuite viene perso (i) il giorno in cui il Beneficiario invia la lettera di dimissioni o di presa d'atto della cessazione delle sue più recenti funzioni di dipendente o dirigente oppure (ii) il giorno in cui lo stesso consegna personalmente a un rappresentante del proprio datore di lavoro la lettera di dimissioni o di presa d'atto della cessazione del rapporto.

- licenziamento del Beneficiario per sua colpa o negligenza: in le Azioni Gratuite vengono confiscate il giorno in cui viene notificato al Beneficiario il suo licenziamento.

Ai fini del Piano, il licenziamento per colpa o negligenza è un licenziamento dovuto a: (i) dolo del dipendente, inadempimento dei suoi obblighi, rifiuto intenzionale e continuato di adempiere a tutti i doveri relativi al suo rapporto di lavoro con il gruppo VINCI, (ii) atti fraudolenti, appropriazione indebita di denaro, furto, atto criminale o disonesto o altra infrazione attinente il rapporto di lavoro con il gruppo VINCI che leda o sia ragionevolmente capace di causare pregiudizio all'attività o reputazione di una società del gruppo VINCI, (iii) divulgazione non autorizzata di segreti industriali o altre informazioni riservate del gruppo VINCI, oppure (iv) violazione di una clausola di non concorrenza, riservatezza o altra restrizione imposta al Beneficiario. I suddetti casi saranno valutati in base alle leggi localmente applicabili.

In deroga a quanto sopra, i Beneficiari conservano le Azioni Gratuite nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro per morte del Beneficiario:

- cessazione del rapporto di lavoro per invalidità del Beneficiario dante origine allo sblocco dei suoi attivi come previsto dall'Articolo 11.2 del Regolamento del PIANO INTERNAZIONALE DI RISPARMIO E PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI:

- licenziamento del Beneficiario per motivi diversi da colpa o negligenza, a condizione che lo stesso non abbia richiesto il riscatto di tutte o parte delle quote sottoscritte nel contesto dell'Offerta di Azioni prima del compimento del 3° anniversario dalla data di Assegnazione;

- cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento o prepensionamento conforme alle leggi o ai programmi di pensionamento applicabili a livello locale, a condizione che il Beneficiario non abbia richiesto il riscatto di tutte o parte delle quote sottoscritte nel contesto dell'Offerta di Azioni prima del 3° anniversario della data di Assegnazione.

ALLEGATO IV

**REGOLAMENTO E PROSPETTO INFORMATIVO DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO DEI DIPENDENTI**